

La legge Bossi-Fini Gli effetti del mancato adeguamento al testo europeo

In Italia da clandestini Scattano le assoluzioni

Torino e Firenze, prime sentenze dopo la direttiva Ue

MILANO — Stranieri irregolarmente in Italia, ma assolti e liberati «perché il fatto non è previsto dalla legge come reato» o «perché il fatto non sussiste» dal 24 dicembre scorso.

Solo che il reato evaporato è uno di quelli «considerati dal legislatore italiano un basilare strumento di contrasto all'immigrazione clandestina», un caposaldo della legge Bossi-Fini: l'«inosservanza dell'ordine di allontanamento del questore» entro 5 giorni da parte dello straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione, punito con la reclusione da 1 a 4 anni. Una fattispecie che ora il Tribunale di Torino — spiega il giudice Quinto Bosio nelle depositate motivazioni dell'assoluzione in abbreviato di un peruviano candidato dal pm a 8 mesi di condanna, e argomentano i giudici Alessandra Salvadori e Diamante Minucci nell'assolvere due cittadini di Egitto e Mauritania — ritiene di poter «disapplicare», senza nemmeno bisogno di investire la Corte Costituzionale, per «lampante contrasto con la direttiva

2008/115/CE del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008»: direttiva che, prevedendo «misure precise, chiare e incondizionate» e avendo «effetti giuridici favorevoli per l'individuo nei confronti dello Stato inadempiente», è «immediatamente applicabile» (*self-executing*) in Italia dal 25 dicembre 2010, «giacché il 24 dicembre è infruttuosamente scaduto il termine per la relativa attuazione da parte del legislatore nazionale». E la Bossi-Fini (di recente amputata dalla Consulta nella parte in cui non prevedeva che la responsabilità penale dello straniero irregolare venisse meno in caso di «giustificato motivo» a trattarsi in Italia oltre i 5 giorni) è disapplicata non solo a Torino, ma anche a Firenze, dove il pm Paolo Barlucchi ravvisa «l'abrogazione implicita» della norma italiana; o a Pinero, dove il procuratore Giuseppe Amato archivia uno straniero il cui «arresto deve considerarsi illegittimo».

La direttiva Ue, sui cui effetti dirompenti erano stati il professor Francesco Viganò e il ricer-

catore Luca Masera a riflettere già mesi fa, e alla quale una circolare del capo della Polizia il 17 dicembre 2010 ha invitato le Prefetture ad adeguarsi per le espulsioni dal 24 dicembre in poi, intende contemperare l'interesse statale all'effettività dell'espulsione di stranieri irregolari con il rispetto della loro libertà personale. E perciò disegna una procedura di rimpatrio «attraverso misure gradatamente coercitive» che «solo come extrema ratio culminano nel trattenimento presso i centri di permanenza temporaneo, o in istituti penitenziari, ove gli stranieri siano tenuti separati dai detenuti ordinari, per un tempo limitato, non eccedente i 18 mesi e strettamente necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio».

Ma questa disciplina «non pare conciliabile» con la previsione nella Bossi-Fini di «una sanzione penale nell'ambito della procedura amministrativa di espulsione», misura coercitiva «qualitativamente diversa e temporalmente più estesa di quella prevista dalla direttiva

Ue» che non ammette «una ipotesi di detenzione *sine die* finalizzata a rendere effettivo l'allontanamento dell'irregolare».

Se infatti lo straniero non ottempera senza giustificato motivo all'ordine di allontanamento, è punito dalla legge italiana con la reclusione da 1 a 4 anni ed è di nuovo espulso; se resta, è di nuovo punito con la reclusione da 1 a 5 anni ed è ancora espulso, con conseguente nuovo trattamento e/o nuovo ordine di allontanamento. Ma se non cessa la presenza in Italia dello straniero, in teoria questa sequenza non ha fine con la Bossi-Fini, superando (con un titolo solo formalmente diverso) i 18 mesi indicati dalla direttiva Ue come massimo di detenzione amministrativa.

Restano invece compatibili con l'operatività della direttiva Ue, e dunque rimangono in vigore, le espulsioni disposte dall'autorità giudiziaria a conclusione di procedimenti penali: come misura di sicurezza, oppure a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.

Luigi Ferrarella

lferrarella@corriere.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Contrasto»

Fino a 5 anni per chi non si allontana: legge italiana in «lampante contrasto» con gli indirizzi di Bruxelles

700
mila
La stima dell'Ocse di clandestini presenti in Italia